



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Testo aggiornato in vigore dal 06.02.2025

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 29.05.2023

Modificato con Delibera Consiliare n. 70 del 19.12.2024⁽¹⁾

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

- Art. 4: Disposizioni generali
- Art. 5: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 6: Abbandono di Rifiuti
- Art. 7: Contenitori per la raccolta differenziata
- Art. 8: Sovraffollamento locali ad uso abitativo
- Art. 9: Occupazione di altri locali
- Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree esterne
- Art. 12: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- Art. 13: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 14: Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 15: Sgombero neve e ghiaccio
- Art. 16: Rami e siepi
- Art. 17: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)
- Art. 18: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi
- Art. 19: Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 20: Divieto di campeggio libero
- Art. 21: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici
- Art. 22: Atti contrari al decoro urbano

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 23: Disposizioni di carattere generale
- Art. 24: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 25: Botti e petardi

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

- Art. 26: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere
- Art. 27: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse
- Art. 28: Apertura di botole e chiusini
- Art. 29: Protezioni in caso di lavori
- Art. 30: Pitture e verniciature fresche
- Art. 31: Depositi esterni
- Art. 32: Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 33: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento – carichi sospesi
- Art. 34: Disposizioni sui cantieri edili
- Art. 35: Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 36: Luminarie e cavi elettrici
- Art. 37: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO 5: POLIZIA RURALE

- Art. 38: Accensione fuochi
- Art. 39: Terreni incolti
- Art. 40: Operazioni di aratura
- Art. 41: Lavori agricoli
- Art. 42: Trasporto di letame e concimazione terreni
- Art. 43: Fossati – libero deflusso delle acque

TITOLO 6: ANIMALI

- Art. 44: Maltrattamento e abbandono
- Art. 45: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie
- Art. 46: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani
- Art. 47: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto
- Art. 48: Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 49: Aree accessibili ai cani
- Art. 50: Paletta e sacchetto
- Art. 51: Disturbo della quiete pubblica
- Art. 52: Altri divieti
- Art. 53: Avvelenamenti e trappole
- Art. 54: Colombi

TITOLO 7: VARIE

- Art. 55: Targhetta dell'amministratore di condominio
- Art. 56: Numero civico e cassetta postale
- Art. 57: Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 58: Contrassegni del Comune

TITOLO 8: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59: Sistema sanzionatorio
- Art. 60: Sanzioni amministrative
- Art. 61: Abrogazioni di norme
- Art. 62: Entrata in vigore
- Art. 63: Norma finale

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili di servizio preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o ad uso pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 4: Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 5: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti, inclusi i mozziconi di sigaretta;
 - c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni;
 - e) conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
 - f) sedersi sui monumenti, sulle catenelle, sui corrimani, sui parapetti di ponti, canali e strade, arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili che provochino disturbo o pericolo, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti anche se non atti a offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
 - h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- i) gettare od immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere immergersi o immergere animali;
- j) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- k) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- l) vendere oggetti, chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune;
- m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- n) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori ovvero utilizzando animali;
- o) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato;
- p) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Sportive, Ricreative, Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate;
- q) la balneazione ed il nuoto negli spazi acquei pubblici prospicienti le aree pubbliche;
- r) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- s) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- t) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito; tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.

Art. 6: Abbandono di rifiuti

1. L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo, sono vietati.
2. E' vietata l'immissione di rifiuti liquidi anche nella pubblica fognatura.
3. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche ed assimilate, sono installati e gestiti a cura del Comune e dell'Ente gestore dei rifiuti urbani, appositi cestini per la gestione di minimi quantitativi di rifiuti da passeggio, prodotti sul momento, e conferiti esclusivamente dai passanti. Tali contenitori "porta rifiuti" non devono essere utilizzati per il conferimento di altri rifiuti di produzione ordinaria.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, amministrative o penali, previste dalla vigente normativa nazionale e dei regolamenti per la gestione dei rifiuti, chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa che, attraverso i loro comportamenti omissivi, l'abbiano favorita.
6. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, prioritariamente, la responsabilità del proprietario o dei titolari di diritti reali, di aree private prospicienti le aree di pubblico transito che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette aree, soprattutto se, preventivamente e formalmente, diffidati dall'Amministrazione.
7. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale interviene per il corretto smaltimento dei rifiuti, procederà, nei confronti dell'obbligato, al recupero, anche coattivo, di tutte le spese e gli oneri sostenuti.

Art.7: Contenitori per la raccolta differenziata ⁽¹⁾

1. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere custoditi all'interno dell'area privata, anche se condominiale.
2. I contenitori possono essere esposti nell'area pubblica per consentire la raccolta da parte dell'ente gestore al massimo 24 ore prima della raccolta stessa e devono essere ritirati e collocati nell'area privata entro la fine della giornata dello svuotamento.

Art. 8: Sovraffollamento locali ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a 14 mq. per i primi 6 abitanti, e di 10 mq. per ciascuno dei successivi. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di una persona in più rispetto ai parametri sopra indicati, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. Gli immobili idonei ad ospitare oltre sei persone dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico ogni 6 abitanti.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.
4. In caso di inottemperanza alla diffida, l'organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiavano.
5. Della violazione rispondono, in concorso, chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento, sempre che non si sia attivato per l'effettivo rispetto dei parametri indicati al comma 2.

Art. 9: Occupazione di altri locali

1. È vietato l'utilizzo, ai fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc. o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS e all'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 N.380. Detti locali non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiavano e da quanto a tale fine destinato.
3. L'organo di Polizia che ha proceduto all'accertamento, in caso di inottemperanza alla diffida, procederà secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'articolo precedente.
4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che ne esista la possibilità ai fini della viabilità.
2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.
3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree esterne

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:
 - a) mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione, effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
 - b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività;
 - c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrate, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - e) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
 - f) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di

gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio;

g) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
3. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per l'esecuzione di opere edilizie, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla pubblicità e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi, e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze. Gli interessati dovranno presentare al Comune domande correlate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 12: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico di qualunque materiale, come residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali di sterramento e materiali metallici.
2. E' altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1°, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato; in caso di necessità potranno essere accumulati temporaneamente ed alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.
3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 13: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire gli orari in cui effettuare le predette operazioni.

Art. 14: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

Art. 15: Sgombero neve e ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, devono provvedere ad eliminare la neve caduta sui tetti e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo ed hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolo le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Art. 16: Rami e siepi

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
2. Si possono ammettere, in particolari circostanze, sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 17: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano). I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati, devono intervenire in modo tempestivo possibilmente con la rimozione meccanica ovvero eseguire tutti gli interventi necessari atti ad eliminare i parassiti.
2. In caso d'inerzia da parte dei privati, Responsabile di Servizio competente ordina uno specifico intervento di rimozione.

Art. 18: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi

1. E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.
2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Comune.

Art. 19: Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza apposita autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico l'esercizio di attività artigianali.
2. La riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 20: Divieto di campeggio libero

1. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, salvo rilascio di autorizzazione.
2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli e le attrezzature di cui sopra saranno rimosse e depositate in idoneo luogo.

Art. 21: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 14, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccetto dei velocipedi se non diversamente segnalato;
 - c) introdurre animali dove il divieto è segnalato. Nelle aree attrezzate per il giuoco dei bambini è sempre vietata la circolazione dei cani;
 - d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle, salire sugli alberi o aggrapparvisi;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - g) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Art. 22: Atti contrari al decoro urbano

1. In tutto il territorio comunale, sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato:

- Contrattare prestazioni sessuali a pagamento ovvero, consentire la salita a bordo del veicolo di soggetti che esercitano l'attività di prostituzione ovvero che per l'abbigliamento e per le modalità comportamentali manifestano inequivocabilmente l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- Intrattenersi in luoghi appartati con soggetti che esercitano l'attività di prostituzione;
- Concordare prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- Intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico assumendo atteggiamenti ovvero indossando abiti succinti preordinati ad attirare la potenziale clientela.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 23: Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campiguoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

Art. 24: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada e facendo opera di persuasione con proprio personale.
2. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente comma sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori anche al di fuori dei locali e che siano riconducibili agli avventori o clienti degli stessi.

Art. 25: Botti e petardi

E' vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo:

- a) In tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;
- b) Nel raggio di 200 metri da asili, scuole, strutture socio sanitarie, case di cura, uffici pubblici, ricoveri di animali;
- c) In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 26: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori che arrechino inconvenienti, danno o molestia.
2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, purché non siano appositamente attrezzate.
5. E' vietata la sosta dei veicoli con il motore acceso;

Art. 27: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.

Art. 28: Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 29: Protezioni in caso di lavori

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, liquidi, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo con l'uso di strumenti e comunque con modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 30: Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 31: Depositi esterni

1. Al fine di prevenire l'infestazione della Aedes Albopictus (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo sia garantita la chiusura e la disinfestazione mediante larvicida.

Art. 32: Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaiole, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 33: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento – carichi sospesi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e segg. l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati liberi in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.
5. Le manovre con i carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
6. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 34: Disposizioni sui cantieri edili

1. In tutti i cantieri dove si svolgono interventi edilizi, così come previsto dal Regolamento edilizio comunale, deve essere esposta in modo chiaro e visibile dalla pubblica via una tabella delle dimensioni minime di cm. 70 x 100 con le seguenti indicazioni:
 - tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - estremi del titolo abilitativo;
 - nominativo del committente;
 - nominativo del progettista;
 - nominativo del direttore dei lavori;
 - nominativo del responsabile di cantiere;
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - recapito telefonico per emergenze.
2. I cantieri in fregio agli spazi aperti al pubblico devono essere opportunamente recintati. Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m. 2,00 e, al pari di tutte le altre strutture provvisorie, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Le aperture che si applicano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale, devono essere muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. In cantiere devono essere conservati, a disposizione degli agenti addetti al controllo, il titolo abilitativo che legittima i lavori con gli elaborati grafici allegati e ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o delle caratteristiche ambientali del luogo.
5. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.
6. La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori e il committente, sono responsabili dell'imbrattamento delle strade e delle aree pubbliche causate dai veicoli che provengono dal cantiere e rispondono in solido della violazione commessa e sono tenuti alla pulizia della strada. Accertata la violazione, eseguita la diffida ad adempiere da parte degli agenti intervenuti, in caso di inerzia, alle operazioni di pulizia vi provvederà l'amministrazione a spese dei responsabili.

Art. 35: Impianti, contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
4. E' fatto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.
5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 36: Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte

a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e attivati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 37: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO 5 POLIZIA RURALE

Art. 38: Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Le attività di abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, sono consentite solo a seguito di comunicazione all'amministrazione comunale. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli dei limiti di legge annuali e giornalieri stabiliti dalla normativa nazionale per la qualità dell'aria.
3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico sanitari o favorire il ricovero di animali molesti. E' fatta salva, nel periodo in cui la concentrazione di polveri sottili (pm10) è contenuta entro i limiti di legge, la possibilità di ricorrere allo autosmaltimento mediante combustione all'aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, unicamente per gli scarti legnosi residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti e vigneti affetti da malattie delle piante per le quali la combustione costituisca un presidio indispensabile al contenimento della diffusione degli agenti patogeni; la necessità di procedere a tale pratica deve essere opportunamente dimostrata mediante la certificazione di un tecnico specializzato.
4. L'accensione di fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera.
5. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.

Art. 39: Terreni incolti

1. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti e piante infestanti evitandone la diffusione. E' fatto obbligo dell'interramento degli stocchi delle colture di cereali e di proteoleaginose entro la fine di febbraio dell'anno successivo al raccolto, comunque prima dell'inizio delle semine.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura delle siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possano pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente.
3. Il Comune ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
4. E' vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.
5. Su tutti i terreni confinanti con le aree pubbliche dovranno essere eseguite le idonee opere atte ad impedire lo sgrondo delle acque piovane sulla pubblica via.

Art. 40: Operazioni di aratura

1. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore ad 1 metro dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

2. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interponderale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.
3. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare il fossato medesimo immediatamente, così come le scoline di sgrondo interponderale.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, a dette operazioni vi provvederà l'Amministrazione comunale a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore

Art. 41: Lavori agricoli

1. Nello svolgimento delle attività agricole è vietato sporcare il manto stradale e tutte le aree pubbliche.
2. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei fondi, dai quali provengono i mezzi che hanno causato l'imbrattamento della strada o delle aree pubbliche, rispondono in solido della violazione commessa e sono tenuti alla pulizia della strada. Accertata la violazione, eseguita la diffida ad adempiere da parte degli agenti intervenuti, in caso di inerzia alle operazioni vi provvederà l'amministrazione a spese dei responsabili.

Art. 42: Trasporto di letame e concimazione terreni

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue per i terreni ad uso agricolo dovrà essere eseguita nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e dei liquami comunque deve essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia.
3. Il Sindaco potrà provvedere ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Art. 43: Fossati - libero deflusso delle acque

1. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua pubblici e privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.
3. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interponderali. I proprietari medesimi, di conseguenza, sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.
4. Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
5. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

TITOLO 6: ANIMALI

Art. 44: Maltrattamento e abbandono

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi, sottoporlo ad eccessivi sforzi e fatiche, abbandonarlo o mal custodirlo.
2. E' inoltre vietato:
 - a) addestrare animali per combattimenti;
 - b) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - c) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani;
 - d) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - e) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, comma 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - a) il taglio della coda;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche;

- h) utilizzare animali per la pratica dell'acconteraggio;
 - i) spellare o spennare animali vivi.
3. La soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante metodo eutanascico e praticata da medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio.
2. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso e deve:
 - a) averne cura e rispettarne i diritti e le norme dettate per la tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie individuali;
 - b) mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere;
 - c) accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni.
3. La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile, per cui è necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
4. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 46: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani

1. I cani detenuti in spazi delimitati, recintati necessitano di un'area idonea tenuto conto della razza e della taglia dell'animale e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.
2. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate.
3. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto impermeabilizzato, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno.
4. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
5. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
6. E' vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. L'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
7. E' vietato tenere permanentemente animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente od eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, quali cantine, garage o altri locali chiusi, balconi o box esterni in lamiera.

Art. 47: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto

1. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.
2. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determinino sofferenza. In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inadeguati o comunque tali da procurare loro danni fisici: gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.
3. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto.
4. E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 2 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. In ogni caso è obbligatorio disporre i

finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa; la sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

Art. 48: Cattura dei cani e di altri animali

1. La cattura di cani vaganti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 49: Aree accessibili ai cani ⁽¹⁾

1. Nell'ambito di giardini, aree verdi, parchi possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati di apposite attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
2. La possibilità di consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei pubblici uffici, pubblici esercizi e nei locali di vendita di generi alimentari è riservata alla libera disponibilità dell'amministratore, del titolare e del gerente che, in caso di un eventuale divieto, dovrà apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e nelle aree di pertinenza di impianti sportivi ad esclusione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini.

Art. 50: Paletta e sacchetto

1. I proprietari o detentori di cani od altri animali devono immediatamente raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica.
2. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

Art. 51: Disturbo della quiete pubblica

1. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno od incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.
2. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
3. I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino ripetutamente disturbo alla quiete pubblica.
4. Il detentore potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

Art. 52: Altri divieti

1. E' fatto divieto di:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - d) aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
 - e) permettere che i cani orinino contro cancelli, porte, entrate di negozi e simili;
 - f) accedere con animali nei luoghi dedicati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, negli uffici pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da tali divieti i cani - guida che accompagnano i ciechi;
 - g) introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "è vietato introdurre animali". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida;
 - h) tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
 - i) detenere animali in condizioni di eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
2. La detenzione di arnie per l'apicoltura non è consentita nelle zone residenziali.

Art. 53: Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità, precauzioni e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari, pubblici e privati, che abbiano il sospetto clinico e/o conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio dell'Azienda ULSS competente, che provvederà a comunicarli al Sindaco. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Art. 54: Colombi

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali. Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.
2. Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.

TITOLO 7: VARIE

Art. 55: Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore a mezzo metro quadrato.

Art. 56 Numero civico e cassetta postale

1. I proprietari degli immobili sono tenuti ad esporre, in modo chiaramente visibile, il numero civico agli accessi che, dall'area di circolazione, immettono, alle abitazioni, esercizi o attività professionali, commerciali o simili.
2. I proprietari o i titolari di diritto di godimento di un'abitazione, di un esercizio, un'attività professionale, devono apporre, all'ingresso dell'unità immobiliare, sul campanello il nome di chi utilizza il locale.
3. I proprietari o i titolari di diritto di godimento di un'abitazione, di un esercizio, un'attività professionale, devono collocare, al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, una cassetta postale sulla quale deve essere indicato, in modo chiaro e visibile, il nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 57: Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatte salve le disposizioni penali, è vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, etc.

Art. 58: Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO 8 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59: Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 bis del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il Responsabile del Settore Polizia locale è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.18 della Legge 689/81.

3. Ove il Responsabile del Settore Polizia locale rilevi una situazione di incompatibilità come previsto dalle norme sul pubblico impiego, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario del Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 4 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali dove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Art. 60: Sanzioni amministrative

1. In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma.
3. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.
5. In caso di inottemperanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere verrà eseguita dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'interessato.

Art. 61: Abrogazioni di norme

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente Regolamento ad eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso.

Art. 62: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio comunale, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 63: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.